

STATUTO ASSOCIAZIONE “CUORI ROSANERO NEL MONDO”

ART. 1 – DENOMINAZIONE

1. E' costituita un'Associazione “Cuori RosaNero nel Mondo” (di seguito *Cuori RosaNero*), regolata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile. L'Associazione ha sede in Monreale ed ha durata illimitata nel tempo.
2. L'Associazione potrà avere sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

ART. 2 – COLORI SOCIALI E LOGO

I colori sociali sono il Rosa e il Nero; il logo qui di seguito riportato è quello votato dalla maggioranza dei fondatori e sarà oggetto di deposito presso l'UIBM.



Descrizione del logo: Ideale globo terrestre rappresentato a forma di cuore, delimitato in alto da sinistra a destra dalla scritta “CUORI ROSANERO” e in basso al vertice del cuore dalla scritta “NEL MONDO”. Nei continenti, rappresentati in “rosa” su uno sfondo marino “grigio sfumato” per dare tridimensionalità, sono evidenziate con un puntino nero tre città (New York, Palermo e Tokio), come ad abbracciare l'intera Umanità. I cuori “Rosa Nero nel Mondo” (i Tifosi), vengono identificati dal volto di un'Aquila “Bonelli” (Fauna Siciliana) stilizzata, che campeggia in primo piano scrutando chi guarda, per esaltare l'appartenenza alle proprie “Radici” e alle “Ali” della squadra di calcio della “Città di Palermo” dai colori ROSANERO oggi chiamata **SSD Palermo**.

ART. 3 - FINALITA'

1. Cuori RosaNero non ha fini di lucro e nel perseguimento dei propri fini istituzionali si impone il pieno rispetto della Costituzione e delle Leggi della Repubblica, mantenendo una connotazione assolutamente apolitica e apartitica, nel pieno rispetto di tutte le religioni.
2. Cuori RosaNero ha lo scopo di promuovere e sviluppare il tifo sportivo in favore delle squadre della Città di Palermo ed in particolare di quella calcistica, sotto il brand Unico della SSD Palermo e sue successive ed eventuali modifiche di ragione sociale.
3. Altre importanti finalità perseguite da Cuori RosaNero sono quelle di coinvolgere gli associati in attività ricreative, sportive, culturali e artistiche, mediante la promozione ed organizzazione di manifestazioni, convegni, incontri e seminari anche presso istituzioni di cultura e università, nonché mostre, attività espositive e museali, proiezioni cinematografiche; procedere alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e ad ogni altra iniziativa editoriale sia cartacea che web. Gli eventi di cui prima, potranno essere a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale. Nelle attività sarà inclusa la eventuale gestione di strutture sportive.
4. Cuori RosaNero, qualora richiesto, potrà assumere l'onere organizzativo delle manifestazioni sportive, culturali ed altro promosse dalla SSD Palermo e da altri organismi giuridici sia pubblici che privati.
5. L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compreso l'acquisto di partecipazioni in società sportive, società proprietarie di siti social sportivi, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe accessorie all'attività sociale.
6. L'Associazione potrà erogare premi e borse di studio;
7. L'Associazione potrà svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse dell'Associazione.
8. Per il conseguimento dei fini di cui sopra l'Associazione può svolgere ogni attività industriale, commerciale o finanziaria, connessa o strumentale all'attività istituzionale e qualunque altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento degli scopi sociali.

ART. 4 - COMPOSIZIONE

1. Cuori RosaNero si compone di tutti i soci fondatori, di tutti i singoli associati successivi all'atto costitutivo e tutte le Associazioni, gruppi social e club/circoli di tifo organizzato, ovunque costituiti, che facciano domanda di affiliazione all'Associazione e ne possiedano i requisiti essenziali e necessari.
2. All'atto della richiesta di affiliazione il Presidente dell'Associazione, gruppo social e club/circolo di tifo organizzato, è tenuto a presentare a Cuori RosaNero un'autocertificazione, attestante che nessuno dei propri iscritti è stato soggetto ai provvedimenti, di cui all'art. 6 della Legge n. 401 del 13/12/1989 (*divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive*) **ed a impegnarsi ad aggiornare l'elenco dei propri associati ogni qualvolta vi sia una variazione.**

ART. 5 - I SOCI

1. Sono ammesse a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e le persone giuridiche di cui all'articolo 4 che accettino gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e **si impegnino a dedicare parte del proprio tempo per il loro raggiungimento.**
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo. L'eventuale diniego va motivato.
3. I soci si impegnano al versamento di una quota associativa annua che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo ed eventualmente rimodulata periodicamente per consentire le attività dell'associazione. Ogni tesserato avrà il dovere di versare la quota, salvo diversa indicazione dell'Assemblea dei Soci.
4. Decade il socio che non regolarizza il proprio status con il versamento della quota associativa annuale.

5. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite, salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati (dando loro precedenza).
6. **Gli Associati si suddividono in Soci "Fondatori", Soci "Onorari", Soci "Ordinari", Soci "Under 18" (14-18 anni), Soci "Dalla Nascita." (0-14 anni), Soci "Over 65", Soci "Esteri", Soci "Club/Circoli, Enti o Persone Giuridiche".**
7. Per determinare la categoria di appartenenza dei minori di età, si fa riferimento all'età al momento della domanda e, successivamente, al momento del rinnovo dell'iscrizione.
8. Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.
9. La qualifica di Socio non è trasmissibile.

ART. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto delle leggi, del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
2. I soci si impegnano a comunicare per iscritto direttamente in sede oppure a mezzo fax o posta elettronica ogni variazione dei propri dati personali. Infine le comunicazioni si dovranno ritenere valide se effettuate presso il domicilio fornito in sede di iscrizione od a quello successivamente variato ed opportunamente comunicato come sopra indicato.

ART. 7 - RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
2. Il socio può essere escluso dall'associazione per gravi motivi, che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione e/o per comportamenti che vadano contro lo scopo dell'associazione stessa. L'esclusione del "socio" è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere comunicata al medesimo a mezzo e-mail o fax, ed anche a voce, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione, nonché ratificata dall'assemblea dei soci nella prima riunione utile.
3. I Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati a vario titolo, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione. Saranno invece restituite le eventuali somme versate da un singolo o più associati, per un determinato scopo "**singolo progetto**" che non abbia poi avuto vita, perché abortito prima della sua effettiva attuazione (restituzione comunque avallata da una delibera che avrà sentenziato come abortito il "**singolo progetto**").

ART. 8 - GLI ORGANI SOCIALI

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a. L'assemblea dei soci;
 - b. Il Presidente;
 - c. Il Consiglio Direttivo (Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, il Webmaster e i Consiglieri);
 - d. Il Collegio dei Proviviri.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito (tranne in particolari casi di cui all'art.5 punto 5).

ART. 9 - L'ASSEMBLEA

1. L'assemblea dei soci, organo sovrano dell'associazione, è costituita dai soci ed è convocata almeno una volta all'anno **dal Presidente** dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede sociale, o tramite altro mezzo (anche telematico compreso e-mail, sito web, portali in rete, blog o social) che ne renda più ampia la conoscenza tra gli associati, almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Deve, inoltre, essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richieda per iscritto almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto.
2. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
3. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.
4. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare il trasferimento della sede legale al di fuori del comune o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza semplice degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. **L'assemblea ordinaria:**
 - elegge il Consiglio Direttivo;
 - revoca il Consiglio Direttivo;
 - propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
 - delibera sulle proposte di acquisto di partecipazioni di società sportive e non;
 - approva il bilancio annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo;
 - **ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo;**
 - approva il programma annuale dell'associazione.
 - fissa l'entità delle quote associative annuali ed il temine e modalità di versamento delle stesse.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare fino ad un massimo di 3 deleghe in sostituzione di altro socio. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, viene poi conservato nella sede dell'associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'assemblea straordinaria:

- approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci aventi diritto al voto e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci aventi diritto al voto.

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea, composto da un numero di membri compreso tra 7 e 15. Il Consiglio Direttivo dura per un periodo pari a **quattro anni** o fino a revoca.

2. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, il Tesoriere, il Webmaster e i Consiglieri con eventuali relative altre cariche indette dal Presidente.
3. La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e, automaticamente convocata, da almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso.
4. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio direttivo:

- dispone dei fondi dell'associazione per quel che riguarda le spese più ingenti e di carattere strategico con votazione a maggioranza assoluta;
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
- ammette i nuovi soci;
- esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea di cui all'art. 9.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

ART. 11 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e presiede il Consiglio Direttivo dell'assemblea. Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l'assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di assemblee ordinarie che straordinarie. Il Presidente ed il Vicepresidente dispongono, anche disgiuntamente, dei fondi dell'associazione.
2. In assenza del Presidente, il Vicepresidente o un suo delegato ne faranno le veci.

ART. 12 - I MEZZI FINANZIARI

1. I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione possono provenire:
 - dalle quote versate dai soci a vario titolo;
 - da contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
 - da versamenti volontari dei soci;
 - da eventuali iniziative promozionali.
- da ogni mezzo che non sia in contrasto con il regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano, che potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

ART. 13 - BILANCIO

1. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.
2. I bilanci ed i rendiconti sono approvati dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
3. L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
4. Il primo esercizio finanziario si chiuderà il giorno 31 dicembre 2020.

ART. 14 – LIBRI SOCIALI

Il libri sociali sono:

- Libro Soci;
- Libro Verbali Assemblee dei Soci;
- Libro Verbali Assemblee del Consiglio Direttivo;
- Libro Cassa;
- Libro Verbali del Collegio dei Probiviri.

I suddetti libri verranno predisposti su supporto informatico e periodicamente stampati e vidimati con firma digitale del Presidente in "pdf immutabili", custodendoli Egli presso la sede sociale. Il Libro Soci conterrà: i dati anagrafici e di contatto dei Soci, il numero progressivo di iscrizione, la tipologia di associato e la data e l'importo della quota versata. I Libri Sociali saranno visti dal Presidente e dal Segretario; Il Tesoriere predisporrà il Libro Cassa e visterà il Libro Soci.

ART. 15 - MODIFICHE STATUTARIE

1. Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con la legge o gli scopi sociali.

ART. 16 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.
2. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
3. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità e/o a favore di associazioni di finalità similari.

ART. 17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI E DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri (a seconda del numero degli associati (se inferiore o superiore a 500) nominati dall'Assemblea, tra gli Associati eleggibili di età superiore a 35 (trentacinque) anni; non possono essere eletti alla carica di Probiviri e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che siano stati in qualunque tempo sottoposti a provvedimenti disciplinari definitivi.
2. Le candidature tempestivamente presentate devono essere pubblicate sul sito internet o sulla pagina social dell'Associazione a cura del Consiglio Direttivo almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per le votazioni.
3. Vengono nominati probiviri i cinque candidati meglio classificati in graduatoria. Viene nominato Presidente del Collegio dei Probiviri il membro che ha ottenuto il maggior numero di voti.
4. I Probiviri durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più Probiviri, subentra il primo dei non eletti.
5. Il Collegio dei Probiviri adotta le sanzioni disciplinari a carico degli Associati, decide sui reclami avverso le decisioni del Consiglio Direttivo nonché è competente, come amichevole compositore, per la risoluzione bonaria delle controversie tra gli Associati e tra questi e gli organi associativi. Il reclamo contro decisioni del Consiglio Direttivo deve essere proposto dai soggetti destinatari entro 30 (trenta) giorni dalla relativa comunicazione.

6. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni del Collegio dei Probiviri deve essere redatto apposito verbale.
7. Tutte le questioni, i reclami e le denunce di competenza del Collegio dei Probiviri devono essere formulati per iscritto, sottoscritti e indirizzati al Consiglio Direttivo, che li inoltra entro 7 (sette) giorni dal ricevimento al Collegio dei Probiviri. Tutte le decisioni del Collegio dei Probiviri sono adottate per iscritto e devono essere sempre motivate.
8. Su tutte le materie sottoposte alla sua attenzione il Collegio dei Probiviri si pronuncia entro i successivi sessanta giorni, nel rispetto dei principi del contraddittorio e di difesa.
9. Ogni Associato è soggetto alle decisioni del Collegio dei Probiviri dell'Associazione. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive ed immediatamente efficaci.
10. Il Consiglio Direttivo provvede all'attuazione delle decisioni del Collegio dei Probiviri e a trasmetterle ai soggetti interessati.
11. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente statuto, restano fermi i mezzi di tutela previsti dalla legge e si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.

*****FINE STATUTO*****

06/05/2020